



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

**Settore Sanità**

Comitato Permanente Regionale per la Medicina Generale

*Sede: Via Caduti di tutte le guerre, 70126 Bari*

Il presente documento riepiloga le determinazioni assunte dal Comitato Permanente Regionale in ordine alla corresponsione dei conguagli contrattuali derivanti dall'applicazione dell'ACN 23/3/2005, per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e per i mesi del 2005 precedenti all'entrata a regime del nuovo sistema di calcolo delle competenze. L'Accordo è applicabile ai Medici di Assistenza Primaria, di Continuità Assistenziale e dei Servizi Territoriali.

## CONGUAGLI PER I MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA

Per i Medici di Assistenza Primaria, in accordo con il nuovo Accordo Collettivo Nazionale per il quale la Conferenza Stato – Regioni ha sancito intesa, i conguagli contrattuali per gli anni 2001 – 2004 devono essere corrisposti secondo i seguenti parametri:

- 2001: Euro 0,080 mensili per ciascun assistito in carico
- 2002: Euro 0,080 mensili per ciascun assistito in carico
- 2003: Euro 0,113 mensili per ciascun assistito in carico
- 2004: Euro 0,340 mensili per ciascun assistito in carico

Il calcolo degli assistiti in carico deve essere effettuato con riferimento al numero effettivo di cittadini assistiti in ciascun mese, e quindi tenendo conto delle eventuali scelte e revoche, sia volontarie che d'ufficio, avvenute nei mesi e negli anni successivi ed aventi effetto retroattivo sulle mensilità di interesse, sommando le scelte retroattive e sottraendo le revoche retroattive.

Tali importi devono essere considerati, anche ai fini previdenziali, assicurativi, fiscali e sindacali, alla stregua dell'Onorario Professionale.

Le quote riferite agli anni 2001 e 2002 devono essere liquidate dalle UsI con le competenze del mese di Ottobre 2005.

Le quote riferite agli anni 2003 e 2004 devono essere liquidate dalle UsI con le competenze del mese di Marzo 2006

Per i conguagli dell'anno 2005, si dovrà procedere in maniera analitica per le mensilità precedenti all'entrata a regime del nuovo sistema di calcolo delle competenze. Le UsI devono corrispondere, con le competenze del mese di Ottobre 2005, un acconto per un importo pari a Euro 0,430 mensili per ciascun assistito in carico, calcolati con i criteri già esposti per gli anni 2001 – 2004. Il saldo di detti conguagli dovrà essere corrisposto dalle UsI con le competenze del mese di Giugno 2006.

I Conguagli corrisposti secondo i criteri qui indicati per gli anni dal 2001 al 2004 devono essere considerati esaustivi ed omnicomprensivi, senza alcuna ulteriore voce da conguagliare

## CONGUAGLI PER I MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Per i Medici di Continuità Assistenziale, in accordo con il nuovo Accordo Collettivo Nazionale per il quale la Conferenza Stato – Regioni ha sancito intesa, i conguagli contrattuali per gli anni 2001 – 2004 devono essere corrisposti secondo i seguenti parametri:



# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

### Settore Sanità

#### Comitato Permanente Regionale per la Medicina Generale

*Sede: Via Caduti di tutte le guerre, 70126 Bari*

- 2001: Euro 0,311 per ora di effettivo servizio
- 2002: Euro 0,311 per ora di effettivo servizio
- 2003: Euro 0,437 per ora di effettivo servizio

Tali importi devono essere considerati, anche ai fini previdenziali, assicurativi, fiscali e sindacali, alla stregua dell'Onorario Professionale.

Le quote riferite agli anni 2001, 2002 e 2003 devono essere liquidate dalle Usi con le competenze del mese di Marzo 2006.

Per i conguagli degli anni 2004 e 2005, si dovrà procedere in maniera analitica per le mensilità precedenti all'entrata a regime del nuovo sistema di calcolo delle competenze. Le Usi devono corrispondere, con le competenze del mese di Dicembre 2005, un acconto per un importo pari a Euro 2,100 per ora di effettivo servizio dell'anno 2005.

Il conguaglio dell'anno 2004 ed il saldo per l'anno 2005 dovranno essere corrisposti dalle Usi con le competenze del mese di Giugno 2006.

I Conguagli corrisposti secondo i criteri qui indicati per gli anni dal 2001 al 2003 devono essere considerati esaustivi ed omnicomprensivi, senza alcuna ulteriore voce da conguagliare

## CONGUAGLI PER I MEDICI DEI SERVIZI TERRITORIALI

Per i Medici dei Servizi, in accordo con il nuovo Accordo Collettivo Nazionale per il quale la Conferenza Stato – Regioni ha sancito intesa, i conguagli contrattuali per gli anni 2001 – 2004 devono essere corrisposti secondo i seguenti parametri:

- 2001: Euro 0,480 per ora
- 2002: Euro 0,480 per ora
- 2003: Euro 0,675 per ora
- 2004: Euro 1,810 per ora

Tali importi devono essere considerati, anche ai fini previdenziali, assicurativi, fiscali e sindacali, alla stregua dell'Onorario Professionale.

Le quote riferite agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 devono essere liquidate dalle Usi con le competenze del mese di Marzo 2006.

Per i conguagli per l'anno 2005, per le mensilità precedenti all'entrata a regime del nuovo sistema di calcolo delle competenze, le Usi devono corrispondere, con le competenze del mese di Dicembre 2005, un importo pari a Euro 2,300 per ora dell'anno 2005.

I Conguagli corrisposti secondo i criteri qui indicati per gli anni dal 2001 al 2005 devono essere considerati esaustivi ed omnicomprensivi, senza alcuna ulteriore voce da conguagliare